



AMBITO/A1 pianosociale
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE A1
C.F. 90012570645

Avviso pubblico

Relativo alla concessione di Titoli di servizio costituiti dagli interventi sociali professionali domiciliati prestati a beneficio delle persone con disabilità residenti, ovvero domiciliate nei Comuni dell'Ambito territoriale A 01.

Il Direttore generale

In attuazione del “Regolamento disciplinante accesso, fruizione e compartecipazione degli utenti dei servizi di cura domiciliari erogati a beneficio delle persone disabili attraverso la concessione del budget di cura” adottato dall’assemblea con atto di deliberazione n. 12 del 13 agosto 2019 nonché in esecuzione del proprio provvedimento n. 89 del 16/03/2021.

Premesso:

Che con atto di deliberazione n. 12 del 13 agosto 2019 l’assemblea ha adottato il “Regolamento disciplinante accesso, fruizione e compartecipazione degli utenti dei servizi di cura domiciliari erogati a beneficio delle persone disabili attraverso la concessione del budget di cura”.

Che gli interessati, nel rispetto dei requisiti, termini e modalità stabiliti dal Regolamento sopra richiamato, possono proporre domanda di partecipazione all’avviso pubblico diramato per la individuazione degli aventi titolo al beneficio.

Che agli effetti del provvedimento n. 23 del 28/01/2020 è stato adottato il testo coordinato del Disciplinare del sistema di accreditamento dei Fornitori recependo le innovazioni introdotte dagli organi deliberanti.

Che gli ammessi al beneficio possono rivolgersi all’operatore prescelto nel Sistema di accreditamento dei Fornitori per acquistare le prestazioni previste dal “budget di cura” cedendo al fornitore il credito reperente dai “Titoli di servizio”.

Che il Catalogo dei Titoli di servizio in allegato 1) del Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori stabilisce il corrispettivo economico dei “Titoli di servizio” relativo al quantitativo standard delle prestazioni professionali assegnate ai beneficiari dei Budget di cura.

Che il Catalogo dei Titolo di servizio” in allegato 1) del Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori stabilisce le Prestazioni professionali e gestionali degli interventi di assistenza domiciliare ai disabili.

Considerato:

Che con deliberazione n. 12 del 13 agosto 2019 l’assemblea ha fornito al Direttore generale l’indirizzo di procedere ad avviso di evidenza pubblica relativo alla assegnazione dei ”Titoli di servizio” relativi agli interventi domiciliari di cura a beneficio delle persone anziane e disabili.

Rende noto agli interessati

Articolo 1 Premesse.

1.1 Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Articolo 2 Finalità dell'avviso.

2.1 La finalità del presente avviso è di individuare gli aventi titolo al "Budget di cura" che permette di accedere agli interventi domiciliari prestati a beneficio delle persone con disabilità.

2.2 Gli interessati, nel possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso, possono chiedere di essere ammessi agli interventi di assistenza domiciliare presentando domanda nei termini e rispettando termini e modalità stabiliti dal medesimo.

2.3 Ove le domande pervenute risultino eccedere il quantitativo delle prestazioni disponibili si procederà alla formazione della graduatoria di precedenza degli aventi titolo ammettendo al servizio coloro che sono collocati nelle posizioni utili della stessa.

2.4 Gli aventi titolo collocati nelle posizioni utili della graduatoria sono ammessi al servizio e sono assegnatari dei "Titoli di servizio" corrispondenti alle prestazioni professionali stabilite dal Piano personalizzato assistenziale.

2.5 Il Piano assistenziale personalizzato, stabilisce natura, quantitativo, tempistica ed intensità, nonché modalità relative alla fornitura delle prestazioni professionali. Il piano personalizzato è definito dall' assistente sociale CARE MANAGER previo parere tecnico della UO responsabile degli interventi domiciliari.

2.6 Coloro che sono ammessi al servizio all'esito del presente avviso pubblico esercitano le opzioni relative alla scelta del prestatore del servizio nell'ambito del Sistema di accreditamento dei Fornitori.

2.7 Nella eventualità che il bisogno assistenziale localmente riscontrato ecceda la disponibilità delle risorse stanziare per il finanziamento dei "titoli di servizio" gli enti locali interessati possono aumentare la capacità economica della sovvenzione attraverso il conferimento di risorse aggiuntive fuori FUA.

Articolo 3 Prestazioni del "budget di cura".

3.1 Gli interventi assistenziali domiciliari sono prestati a beneficio delle persone di età inferiore ai 65 anni in possesso di certificazione attestante la condizione di non autosufficienza anche parziale, come da classificazione INPS delle disabilità e che abbiano la necessità di essere sostenuti nella "CURA DI SÉ", ovvero aiutati nelle attività di vita quotidiana, nella autonomia, nella igiene personale, negli acquisti, nel disbrigo di pratiche amministrative e commissioni, nonché nel governo dell'abitazione.

3.2 Gli interventi sono prestati da personale con qualifica di operatore socio-sanitario (OSS), socio-assistenziale (OSA) e/o assistente familiare per assicurare e sostenere la permanenza della persona disabile nel contesto relazionale e sociale di appartenenza.

3.3 Il Piano assistenziale personalizzato stabilisce caratteristiche, quantitativo, intensità, frequenza e tipologia delle prestazioni professionali da erogare al beneficiario.

3.4 L'erogazione del servizio è subordinata alla firma del PATTO DI ADESIONE che indica:

- a) Il Piano assistenziale personalizzato che stabilisce caratteristiche, quantitativo, intensità, frequenza e tipologia delle prestazioni professionali da erogare al beneficiario.
- b) L'importo della compartecipazione al costo del servizio dovuta dall'assistito
- c) L'indicazione del Prestatore prescelto nell'ambito del Sistema di accreditamento dei Fornitori.

Articolo 4 Titoli di servizio.

4.1 Sono ammessi al servizio gli aventi titolo collocati nelle posizioni utili della graduatoria di precedenza fino ad esaurimento del quantitativo delle prestazioni professionali disponibili.

4.2 Gli ammessi ottengono l'assegnazione dei "Titoli di servizio" corrispondenti a quantitativo, tipologia ed intensità delle prestazioni professionali previste dal Piano assistenziale personalizzato.

4.3 Il numero dei beneficiari è commisurato alla disponibilità dei "Titoli di servizio" costituiti da nr. **3.900** di ore annuali di lavoro, erogabili a beneficio di persone disabili.

4.4 Sono, altresì, inseriti in lista di attesa gli aventi titolo non collocati nelle posizioni utili della graduatoria. Gli stessi potranno essere ammessi al servizio seguendo l'ordine di precedenza qualora si rendano disponibili le posizioni utili nella graduatoria.

Articolo 5 Requisiti dei beneficiari.

5.1 Possono richiedere l'ammissione al servizio le persone con età inferiore a 65 anni residenti e/o domiciliate nei Comuni dell'ambito territoriale A 01 che si trovino in condizioni di non autosufficienza, con invalidità riconosciuta, per le quali risulti necessario assicurare un sostegno assistenziale,

5.2 Gli interessati devono essere in possesso di certificazione attestante la condizione di parziale o totale non autosufficienza;

5.3 Gli interessati non devono beneficiare di ulteriori prestazioni sociali o socio sanitarie aventi natura o caratteristica equivalenti a quelle per le quali propongono istanza di ammissione.

5.4 Sono ammessi d'ufficio al servizio coloro che ricadano nelle condizioni sopra richiamate e che assumano a proprio carico l'intero onere della spesa derivante degli interventi prestati a loro beneficio e/o dei loro congiunti.

5.5 Ove sia accertata una situazione di disagio ovvero, emerga un bisogno imprevisto che richieda interventi assistenziali indifferibili ed urgenti, il servizio sociale, sentita la UO responsabile degli interventi domiciliari ammette al servizio gli interessati anche in deroga alla disciplina prevista del presente avviso.

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione della domanda.

6.1. Gli interessati che si trovino nelle condizioni stabilite dai commi 5.1 e 5.2 dell'articolo 5 possono richiedere di essere ammessi al servizio nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso tramite la compilazione del FORM DELLA DOMANDA presente sul sito istituzionale www.pianosociale-a1.it. L'istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario, ovvero dal richiedente (convivente o congiunto, figlio/a, procuratore/amministratore di sostegno e/o tutore legale, o altro da specificare) accessibile direttamente dal sito istituzionale www.pianosociale-a1.it

6.2 Gli interessati possono ricevere l'assistenza tecnica ed il supporto necessario alla compilazione del FORM DELLA DOMANDA rivolgendosi agli assistenti sociali in servizio presso il proprio comune o presso la sede centrale dell'ASC A1. Gli interessati devono avere già disponibile al momento della presentazione della domanda la documentazione indispensabile a prova dei requisiti di accesso al servizio nonché dei titoli necessari per la formazione della graduatoria precedenza costituita da:

- a. Certificazione della condizione di disabilità.
- b. ISEE sociosanitario riferito al nucleo familiare del beneficiario (anche in modalità ristretta);
- c. Documento d'identità in corso di validità.

6.3 La presentazione della domanda genera un codice che, per ragione di tutela dei dati personali andrà a costituire elemento identificativo della pratica ed utilizzabile dall'interessato per verificare il posizionamento nella graduatoria di precedenza.

6.4 L'amministrazione effettua i controlli formali e sostanziali, secondo quanto previsto dalla normativa per verificare la sussistenza dei requisiti nonché la veridicità ed esattezza delle informazioni anche di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dai richiedenti.

6.5 Gli interessati sono tenuti a comunicare con immediatezza eventuali variazioni intervenute in relazione alle situazioni soggettive per le quali abbiano reso attestazione, ovvero alla documentazione consegnata al momento della presentazione della domanda.

Articolo 7

Esame delle domande.

7.1 Le domande validamente pervenute sono esaminate dalla commissione allo scopo nominata con provvedimento allo spirare del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul profilo istituzione www.pianosociale-a1.it.

7.2 Nel caso di irregolarità della domanda essenziali, ma sanabili ovvero, di incompletezza della documentazione a corredo, l'amministrazione, invece di escludere, invita l'interessato a rettificare ovvero, integrare la documentazione entro 10 giorni dalla ricezione dell'invito a provvedere.

7.3 Qualora l'interessato non provveda nei 10 giorni a rettificare od integrare la domanda, ovvero la documentazione da produrre in allegato, è escluso dalla formazione della graduatoria di precedenza e dall' eventuale ammissione al servizio.

7.4 Ove le domande pervenute risultino eccedere il quantitativo dei "Titoli di servizio" ovvero delle prestazioni professionali disponibili si procederà alla formazione della graduatoria di precedenza nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente avviso.

7.5 La graduatoria di precedenza formulata dalla commissione è rimessa al Responsabile Unico del procedimento per la emissione del provvedimento finale di rilevanza esterna.

7.6 Successivamente alla pubblicazione della graduatoria ulteriori richiedenti potranno richiedere di essere ammessi al servizio. Le domande pervenute saranno valutate periodicamente nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente avviso. Gli interessati sono ammessi al servizio fino ad esaurimento della capacità dei Titoli di servizio disponibili. Sono altresì collocati in lista di attesa coloro che non rientrano nelle posizioni utili di ammissione.

Articolo 8

Criteri di formazione della graduatoria

8.1 La commissione formula la proposta relativa alla graduatoria degli aventi titolo assegnando ai richiedenti le punteggiature nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

La commissione formula la proposta relativa alla graduatoria degli aventi titolo assegnando ai richiedenti le punteggiature nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

A) Condizioni di non autosufficienza: punteggio 0-30

A.1 Ai richiedenti in possesso delle certificazioni indicate dal prospetto sotto riportato sono riconosciuti **30 punti**

CERTIFICAZIONE
Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66);
Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4

A.2. Ai richiedenti in possesso delle certificazioni indicate dal prospetto sotto riportato sono riconosciuti **15 punti**.

CERTIFICAZIONE
Inabili (L. 118/71, artt. 2 e 12) (L.222/84, artt. 2, 6 e 8)
Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e e funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30
Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi prelinguali, di cui alla Legge n 342/2000
Art 3, comma 3, L.104/92

A. 3 Agli aventi titolo con invalidità certificata inferiore al 50% sono riconosciuti: **0 punti**.

A.4 Agli aventi titolo con invalidità certificata inferiore al 100% e superiore alla soglia del 50% sono riconosciuti punteggi decrescenti in proporzione del grado di invalidità detenuto, in applicazione della seguente formula:

$(X - 50) / 50 * 15 =$ punteggio attribuito. Dove X è il grado di invalidità a cui bisogna attribuire il punteggio.

B) Situazione della rete parentale: punteggio 0-10

Agli aventi titolo:

B.1 Conviventi con persone autosufficienti sono riconosciuti: **0 punti**.

B.2 Conviventi con soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti sono riconosciuti: **10 punti**.

Agli aventi titolo:

B.3 Del tutto privi di una rete parentale sono riconosciuti: **10 punti**

B.4 Che vivano da soli, e con una rete parentale impedita (per un motivo oggettivo) ad assicurare assistenza, sono riconosciuti: **5 punti**.

C) Situazione economica: Valore ISEE

In caso di parità del punteggio conseguito dalla valutazione dei parametri A) e B) l'ordine di precedenza sarà determinato seguendo l'ordine crescente del valore ISEE.

Gli aventi titolo che non abbiano fornito la attestazione ISEE sono ammessi al servizio previa assunzione a proprio carico della intera spesa derivante dalle prestazioni erogate.

8.2 Nel rispetto del principio di continuità della cura assistenziale i soggetti già beneficiari del servizio di assistenza domiciliare erogato dall'Ambito territoriale A1, sono immessi nella graduatoria con priorità assoluta se in possesso di certificazione attestante la condizione di non autosufficienza come da classificazione INPS delle disabilità, previa presentazione della domanda;

8.3 In caso di ex aequo, sarà data precedenza al richiedente di età anagrafica più elevata.

8.4 Qualora il numero delle domande pervenute risulti eccedere la capacità di accoglimento, gli interessati non collocati nelle posizioni utili della graduatoria sono inseriti nella lista d'attesa per essere ammessi al servizio nel rispetto dell'ordine di precedenza nel caso rendano disponibili posizioni utili. La lista di attesa è soggetta aggiornamento periodico nel rispetto dei criteri stabiliti dai precedente comma.

8.5 La proposta di graduatoria formulata dalla commissione è rimessa al RUP per l'emanazione del provvedimento finale di ammissione al servizio degli interessati.

8.6 Sono esclusi dal presente avviso coloro che beneficiano, degli altri programmi di assistenza quali Home Care Premium, assegno di cura, dopo di noi, Vita indipendente o che abbiano accesso alle prestazioni integrate in ADI. Sono, altresì esclusi eventuali richiedenti di età superiore a 65 anni.

8.7 Per coloro che siano già beneficiari del servizio ma, che non rientrino nelle posizioni utili di ammissione, le prestazioni in corso di erogazione sono interrotte entro 20 giorni dalla entrata in vigore della graduatoria, previa verifica:

- a) del possesso dei titoli necessari a ricevere prestazioni in ADI, ovvero della possibilità di accedere ad ulteriori programmi di assistenza quali Home Care Premium, Vita indipendente, Dopo di noi, etc.
- b) dell'interesse degli enti locali a finanziare attraverso il conferimento di risorse aggiuntive fuori FUA ulteriori titoli di servizio.

Articolo 9 Ammissione al servizio.

9.1 Il Responsabile Unico del Procedimento emette il provvedimento di rilevanza esterna di approvazione della graduatoria finale relativo all'ammissione al servizio degli interessati.

9.2 Per l'effetto del provvedimento sopra detto sono ammessi al servizio gli aventi titolo collocati nelle posizioni utili della graduatoria fino ad esaurimento dei Titoli di servizio disponibili.

9.3 Per l'effetto del medesimo provvedimento sono, altresì, inclusi nella lista di attesa gli

interessati non collocati nelle posizioni utili della graduatoria, per essere ammessi successivamente al servizio nel rispetto dell'ordine di precedenza ove, eventualmente, si rendano disponibili posizioni utili.

9.4 La lista di attesa è soggetta ad aggiornamento periodico. Nel corso dell'aggiornamento, la commissione provvede all'esame di eventuali richieste pervenute successivamente al termine di presentazione stabilito dal presente avviso ammettendo gli interessati al servizio qualora siano disponibili le posizioni nella graduatoria di precedenza.

9.5 La efficacia della graduatoria di ammissione al servizio decorre dalla pubblicazione della stessa sul portale istituzionale www.pianosociale-a1.it

9.6 Gli interessati possono rivolgere al RUP la richiesta di revisione relativa alla propria posizione nella graduatoria di precedenza indicando motivi e circostanza. Il RUP comunica agli interessati di accogliere ovvero di respingere l'istanza di revisione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta pervenuta.

Articolo 10

Piano personalizzato di intervento.

10.1 L'ammissione al servizio è subordinata alla accettazione con sottoscrizione da parte dell'interessato del Patto di adesione indicante:

- a. La formale accettazione del Piano assistenziale personalizzato e degli obblighi di compartecipazione al costo del servizio.
- b. Il Prestatore del servizio prescelto nel Sistema di accreditamento dei Fornitori.
- c. La devoluzione al Fornitore prescelto del "Titoli di servizio" autorizzando lo stesso ad emettere fattura per le prestazioni regolarmente eseguite.

10.2 Il Piano assistenziale personalizzato stabilisce tipologia, quantitativo, modalità e tempistica delle prestazioni professionali da erogare al beneficiario definendo la graduata regolazione della intensità delle prestazioni:

- a. Ove sia prevista una BASSA intensità le prestazioni sono costituite da nr. 2 accessi settimanali.
- b. Ove sia prevista una MEDIA intensità le prestazioni sono costituite da nr. 3/4 accessi settimanali.
- c. Ove sia prevista una ALTA intensità le prestazioni sono costituite da nr. 5/6 accessi settimanali.

10.3 Su proposta del Servizio Sociale e parere della UO responsabile degli interventi domiciliari è consentito aumentare e/o ridurre il numero degli accessi, ovvero convertire tipologia e caratteristiche delle prestazioni professionali erogate in ragione delle esigenze dell'assistito e/o delle mutate condizioni di autonomia del beneficiario.

10.4 Gli assistenti sociali procedono al sopralluogo domiciliare allo scopo di accertare le effettive condizioni di vita, situazione alloggiativa, strutturazione della rete parentale, nonché il

livello di integrazione del disabile nel contesto sociale di appartenenza.

10.5 Gli assistenti sociali riportano le informazioni relative ai beneficiari nel fascicolo digitale dell'assistito utilizzando gli applicativi del Sistema sociale informativo SIS inserendo, altresì, per ciascun assistito la documentazione di riferimento in formato digitale.

Articolo 11 Scelta del fornitore

11.1 Coloro che sono ammessi al servizio prescelgono il Prestatore del servizio nell'ambito del Sistema di accreditamento dei Fornitori.

11.2 Gli assistiti devolvono i "Titoli di servizio" al Fornitore prescelto autorizzando lo stesso ad emettere fattura e riscuotere il corrispettivo delle prestazioni regolarmente eseguite.

11.3 Il corrispettivo dei "Titoli di servizio" compensa le prestazioni professionali regolarmente eseguite, alle tariffe del COSTO DEL LAVORO stabilite dal MLPS per il trattamento dei lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale – educativo e dalle cooperative sociali prevedendo una quota di aumento destinata a compensare gli oneri di gestione e di coordinamento sostenuti dal fornitore.

11.4 Il corrispettivo regolato dai "Titoli di servizio" compensa, altresì, ogni onere di carattere retributivo, fiscale, contributivo, assicurativo, assistenziale diretto o riflesso, sostenuto dal Fornitore per il trattamento giuridico ed economico del personale utilizzato per la esecuzione delle prestazioni, nonché quello sostenuto a qualsiasi altro titolo per la gestione del servizio.

11.5 Coloro che sono ammessi al servizio possono avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo fornito dagli assistenti sociali in relazione operazioni relative alla scelta del Fornitore nell'ambito del Sistema di accreditamento.

Articolo 12 Compartecipazione dei beneficiari al costo dei servizi.

12.1 Il sistema della compartecipazione regolato dal presente avviso consente agli interessati di avere accesso alle prestazioni senza preclusioni di censo e/o patrimoniali contribuendo a sostenere gli oneri economici rinvenienti dalla gestione del servizio in proporzione della capacità economica e contributiva effettivamente posseduta dall'assistito.

12.2 L'utenza del servizio concorre in proporzione della effettiva capacità economica reddituale/patrimoniale alla copertura degli oneri economici rinvenienti dagli interventi assistenziali domiciliari prestati a loro beneficio. La compartecipazione degli utenti alla spesa è quotata sulla base della attestazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità dei beneficiari.

12.3 La quote di compartecipazione sono definite nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario n. 6/2010 in Regione Campania, e del successivo Decreto 110/2014 normanti Regolamento

nell'adozione dei Comuni, nonché disciplina applicabile per la quotazione della compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi domiciliari.

12.4 Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione si tiene conto di una soglia minima stabilita al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS (nel 2021 pari a 10.724,06 = 6.702,54*1.6) sotto la quale il richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione, e di una soglia massima pari a 4.35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS (nel 2021 pari a 29.156,05 = 6.702,54*4.35) sopra la quale il richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio.

12.5 Sulla base degli elementi sopra rappresentati ai fini della determinazione della compartecipazione al costo del servizio, si applica la seguente formula:

$$\text{Comp}_{ij} = (\text{ISEE}_i - \text{ISEE}_m) * \text{CSo} / \text{ISEE}_o$$

Nella quale:

- Comp_{ij} è la quota di compartecipazione della persona i per la prestazione sociale j
- ISEE_i è l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente
- ISEE_m rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto la quale non è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata
- CSo è il costo unitario della prestazione sociale agevolata
- ISEE_o è la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

12.6 In seguito alle variazioni del trattamento minimo della pensione INPS, annualmente l'amministrazione provvede ad aggiornare in proporzione alle variazioni intervenute, le quote dovute dagli assistiti a titolo di compartecipazione.

12.7 Le somme dovute per la compartecipazione alla spesa sono comunicate agli interessati prima dell'attivazione degli interventi. Le stesse sono specificate nel **Patto di adesione** che deve essere sottoscritto dagli interessati per presa visione ed accettazione onde poter accedere alle prestazioni.

12.8 Ove la capacità reddituale della persona disabile risulti insufficiente, rispondono degli oneri della compartecipazione al costo del servizio gli altri soggetti tenuti per legge agli alimenti.

12.9 L'ente, nel rispetto dei principi di necessità e di esecutorietà dell'azione amministrativa, si riserva di sospendere le prestazioni di servizio agendo nei confronti degli interessati e degli altri soggetti tenuti per legge agli alimenti per il recupero delle somme non riscosse ove risultino accertate inadempienze dell'obbligo della contribuzione al costo delle prestazioni.

Articolo 13

Decadenza e revoca.

13.1 La conservazione del beneficio è subordinato al permanere dei requisiti attestati dagli interessati nel rispetto del presente avviso per essere ammessi al servizio.

13.2 Gli interessati hanno l'obbligo di comunicare all'amministrazione con assoluta tempestività le situazioni intervenute a modificare le condizioni soggettive e requisiti che abbiano formato presupposto per l'ammissione al servizio.

13.3 L'assistito decade dal beneficio con le conseguenze e le sanzioni previste dalla norma ove, nel corso dei controlli formali e sostanziali effettuati risulti accertata il difetto dei requisiti, ovvero la infedeltà delle informazioni anche di natura reddituale e patrimoniale dallo stesso attestata ai fini della ammissione al servizio.

13.4 L'amministrazione revoca il beneficio ove, risulti, altresì, accertato l'estinzione ovvero la modifica delle condizioni soggettive e dei requisiti che abbiano formanti titolo di accesso ovvero di precedenza per l'ammissione al servizio.

13.5 Nel caso di decadenza o revoca l'amministrazione ha la facoltà di escludere l'assistito dalle prestazioni disponendo lo scorrimento della graduatoria ed ammettendo al servizio l'avente titolo collocato nella posizione più elevata della graduatoria di precedenza.

13.6 L'amministrazione dispone la revoca del beneficio ove l'assistito non rispetti le condizioni stabilite dal Patto di adesione sottoscritto per accettazione dall'interessato.

13.7 L'assistito può rinunciare al beneficio con una semplice comunicazione all'assistente sociale CARE GIVER sottoscritta dall'interessato ovvero, da un suo convivente o congiunto e/o da suo procuratore/amministratore di sostegno e/o tutore legale da altro soggetto titolato. Le obbligazioni relative alla compartecipazione economica cessano dal momento della effettiva interruzione delle prestazioni.

13.8 Nel caso di rinuncia l'amministrazione provvede allo scorrimento della graduatoria ammettendo al servizio l'avente titolo collocato nella posizione più elevata della graduatoria di precedenza.

Articolo 14

Finanziamento degli interventi.

14.1 Gli interventi domiciliari regolati dal presente avviso sono finanziati fino a concorrenza della disponibilità dalle risorse del Fondo Unico D'Ambito (FUA) iscritte nel bilancio dell'ente.

14.2 Ove il bisogno assistenziale ecceda le risorse finanziarie disponibili, gli enti locali interessati possono, in applicazione dell'articolo 5 dello statuto consortile, estendere la offerta relativa ai "Titoli di servizio" spendibili aumentando localmente il numero dei beneficiari del servizio. Le risorse trasferite dai Comuni convergono in un Fondo integrativo fuori FUA all' uopo costituito.

14.3 Per ciascun esercizio finanziario sono stanziati nel bilancio dell'ente le risorse destinate al finanziamento dei "Titoli di servizio" relativi agli interventi domiciliari prestati a beneficio delle persone disabili.

Articolo 15

Luogo di consegna dei servizi

15.1 Le prestazioni assistenziali sono fornite nel rispetto dei Piani personalizzati di intervento al domicilio dell'utenza presente nei Comuni dell'ambito territoriale A 01.

15.2 Il fornitore deve assicurare, nella esecuzione del servizio la più ampia adattabilità alle esigenze degli assistiti e delle famiglie.

15.3 Deve essere, altresì, garantita flessibilità oraria e la modularità organizzativa che consenta di prestare gli interventi anche in luoghi diversi dal domicilio abituale degli utenti, nonché di diversificare lo spettro delle prestazioni rimodulando su disposizione dei servizi sociali territoriali la programmazione degli accessi.

Articolo 16

Responsabilità del procedimento.

16.1 Responsabile unico del procedimento competente alla emanazione degli atti finali di rilevanza esterna è il dott. Vincenzo SOLOMITA tel. 0825.872441 info@pianosociale-a1.it.

16.2 La responsabilità istruttoria del procedimento è assegnata alla Dott.ssa Tiziana Di Maina, UO responsabile degli interventi domiciliari dell'ASC A1 - Tel. 0825.872441 info@pianosociale-a1.it.

Articolo 17

Misure di prevenzione del COVID 19.

17.1 Fino al termine della emergenza epidemiologica, nonché dell'efficacia delle disposizioni e misure adottate per il contenimento del COVID-19 le prestazioni regolate dal presente avviso potrebbero subire sospensioni ovvero, rimodulazione della tempistica e delle modalità di esecuzione.

17.2 L'amministrazione si riserva di disporre, compatibilmente con l'evoluzione della situazione epidemiologica modifiche e adattamenti relative alle prestazioni professionali ed alle modalità organizzative della loro esecuzione.

17.3 Nel caso di persone disabili sottoposte a regime di quarantena volontaria e/o fiduciaria, l'amministrazione si riserva di attivare, in sostituzione delle prestazioni erogate dal Fornitore prescelto dall'assistito, gli interventi di assistenza della USPIS garantiti dagli ETS che operano in regime di convenzione.

17.4 Le prestazioni della USPIS sono attivate su impulso/disposizione del servizio sociale territoriale e/o anche a seguito di segnalazione di altri istituzioni e/o attori della rete territoriale dei servizi sociali.

Articolo 18

Durata.

18.1 La durata del presente avviso è triennale. Gli interessati possono in qualunque momento proporre domanda per avere accesso al servizio.

18.2 La efficacia dell'avviso decorre dalla pubblicazione dello stesso in www.pianosociale-a1.it e fino alla conclusione dei successivi 36 mesi.

18.3 Allo scadere del termine di trenta giorni dalla pubblicazione sono esaminate le domande pervenute nel termine predetto.

18.4 Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal giorno successivo, sarà possibile presentare nuove richieste. Le nuove domande saranno esaminate rispettando gli stessi criteri e le medesime modalità regolate dall'articolo 8 del presente avviso.

18.5 Accertato il quantitativo economico (budget) delle risorse stanziare annualmente nel bilancio dell'ente, saranno determinate la effettiva capacità di erogazione dei titoli di servizio. L'amministrazione si riserva di ridurre il volume complessivo delle prestazioni, nonché di quelle regolate dai singoli Piani personalizzati di intervento qualora le risorse effettivamente disponibili non consentano di garantire il mantenimento dello stesso volume di prestazioni realizzato nel precedente esercizio.

18.6 Ove, altresì, risultino carenti le risorse disponibili, l'amministrazione si riserva di non procedere ad ammettere al servizio ulteriori richiedenti anche in caso di rinuncia o cessazione da parte di utenti già beneficiari.

Articolo 19

Pubblicità.

19.1 Il presente avviso è trasmesso per la pubblicità in Profilo istituzionale www.pianosociale.a1.it.

Articolo 20

Impugnabilità.

20.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente atto è ammesso ricorso:

- a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
- b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71.

20.2 Gli interessati possono rivolgersi al RUP e richiedere la revisione della propria posizione nella graduatoria di precedenza indicando motivi e circostanze. Il RUP comunica di accogliere ovvero di respingere l'istanza di revisione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 21

Informazioni.

21.1 Gli interessati al presente avviso possono richiedere informazioni al servizio sociale del comune di riferimento ed agli uffici competenti dell'ambito territoriale A1 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico nel rispetto delle regolazioni in vigore.

21.2 Ai fini della compilazione e della consegna della domanda gli interessati possono richiedere il supporto e l'assistenza necessari rivolgendosi agli sportelli della PUA ad Punti sociali dei Comuni.

Articolo 22

Trattamento dei dati personali.

I dati forniti dagli interessati sono raccolti, trattati, gestiti e comunicati nel rispetto del D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto non permette agli interessati di partecipare all'avviso e di essere ammessi al servizio.

La presentazione della domanda vale per presa visione ed accettazione della informativa del trattamento dei dati personali riportata in allegato a) dell'avviso pubblico.

Articolo 23

Norme finali di rinvio.

23.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni legislative e normative in vigore in quanto applicabili.

Articolo 24

Allegati.

21.1 Forma parte integrante e sostanziale del presente avviso:

Allegato a) Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato b) Format domanda

Il Direttore Generale
F.to Dott. Vincenzo SOLOMITA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.